

REGOLAMENTO – INCLUSIONE E DIRITTO ALLO STUDIO MISURE DI SUPPORTO PER STUDENTI E STUDENTESSE CON DSA

Legge 170/2010 e successive modificazioni e integrazioni

Premessa

I DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) sono un insieme eterogeneo di disordini che si manifestano con significative difficoltà nell'acquisizione e nell'uso delle abilità scolastiche: leggere, scrivere e fare calcoli. Si definiscono "specifici" perché il disturbo interessa abilità specifiche, lasciando intatto il funzionamento intellettivo. Il loro principale indicatore diagnostico è la discrepanza tra l'abilità nel dominio specifico (deficitaria rispetto alle attese dell'età e/o classe frequentata e/o livello di istruzione) e l'intelligenza generale (adeguata all'età cronologica). Nonostante nel corso dell'età evolutiva si verifichino processi di compensazione funzionale che migliorano notevolmente le prestazioni dei ragazzi con DSA, il substrato biologico non scompare e può condizionare in maniera significativa anche le attività post-diploma, richiedendo un impegno personale supplementare e strategie adeguate a compensare le difficoltà.

La Fondazione Nuove Tecnologie per il Made in Italy intende favorire il successo formativo degli studenti e delle studentesse con DSA attraverso l'adozione di diverse misure compensative e dispensative nei diversi momenti del percorso formativo:

- AMMISSIONE ai corsi attraverso le prove previste dagli specifici bandi;
- FREQUENZA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE;
- PROVE DI VALUTAZIONE INTERMEDIA;
- PROVE DI VALUTAZIONE FINALE.

Preliminare all'applicazione del disposto sopra citato è l'acquisizione, da parte della Fondazione, della diagnosi di DSA rilasciata dai soggetti autorizzati non più di tre anni prima: tale documentazione, di norma, deve essere fatta pervenire via pec o consegnata a mano almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle prove di ammissione. La diagnosi è essenziale al fine della predisposizione delle misure compensative e dispensative più idonee al soggetto interessato.

ART. 1 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

- a) Alle studentesse e agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la Fondazione mette a disposizione presso la Sede didattica centrale un servizio dedicato con decorrenza dal 30 marzo 2024.
- b) Tale servizio collaborerà con il Gruppo Inclusione istituito presso l'ISIS Malignani, scuola di riferimento, con il quale la Fondazione ha sottoscritto un Accordo di Cooperazione amministrativa al fine di predisporre i Piani Didattici Personalizzati (PDP).

La predisposizione del PDP avviene entro 30 gg. dall'avvio del corso o entro i 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione attestante il DSA.

Art. 2 STRUMENTI COMPENSATIVI- FASE DI AMMISSIONE AI CORSI.

Considerato che le prove scritte si svolgono con l'utilizzo di strumenti informatici, il candidato/la candidata che si trova nella condizione di cui all'art.1 comma a), potrà richiedere quale misura compensativa la concessione di tempi

aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dalla Fondazione in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 20% in più. Possono essere concordati l'uso di formulari e altri strumenti compensativi, per i quali sia stata fatta richiesta anticipata.

ART. 3 STRUMENTI COMPENSATIVI- FASE FREQUENZA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. La Fondazione dota ogni studente in comodato gratuito di PC portatile.
Per quanto attiene altri strumenti compensativi, la Fondazione consente agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare durante le attività formative d'aula e laboratoriali facilitazioni e strumenti didattici, quali, per esempio:
 - formulari,
 - registrazione digitale delle lezioni;
 - programmi di sintesi vocale;
 - altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.
2. È interesse e responsabilità del corsista comunicare le difficoltà di apprendimento (DSA) durante la visita medica per l'inserimento in azienda per lo stage.

ART. 4 STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI - FASE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE

- Nelle prove di verifica intermedie sono adottate idonee misure compensative e dispensative, quali:
- ricorso a verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
 - ricorso a colloquio orale ad integrazione della prova scritta;
 - eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, delle richieste delle verifiche nel caso non sia possibile concedere tempo supplementare.

ART. 5 STRUMENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI - FASE ESAME DI STATO.

La Fondazione condivide con la Commissione di Esame il PDP e la relazione finale che illustra i risultati delle varie strategie adottate.

La Commissione di Esame di Stato stabilisce le misure dispensative e compensative da adottare, valutando anche l'eventuale necessità di una maggiorazione del tempo a disposizione per lo svolgimento della prova.

Delibera della GE del 12.02.2024